



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI**

in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Eleonora Polidori	Presidente
dott.ssa Laura Pastacaldi	Giudice
dott. Marco Zinna	Giudice relatore

nel procedimento unitario per l'apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCI iscritto all'R.G.P.U. n. 115-1/2026, sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura promossa dai sigg.ri **De Simone Angelo** (C.F.DSMNGL77Po6G843E), residente in
Sig.ra **De Simone Mariangela**

(C.F.DSMMNG76C45D612U), residente in

sig.ra **Azzetti Mirella** (C.F.ZZTMLL41B67L781C) residente in

, rappresentati e difesi, giusta procura allegata al ricorso, dall' Avv. Laura Bertagni (C.F. BRT LRA 84A59 D403P) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Montopoli In Val D'Arno (PI) Frazione Capanne, Via Lucca n. 42 ed alla p.e.c. ***laura.bertagni@legalmail.it***,

PREMESSO che:

I ricorrenti hanno presentato all'Organo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento della Camera di Commercio di Pisa richiesta per la nomina del professionista facente funzioni di Gestore della Crisi.

L'OCC ha provveduto alla nomina del dott. Andrea Marinai.

In data 10/7/2026 i debitori hanno depositato domanda di apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CCII corredata della documentazione ivi prevista e della relazione dell'organismo di composizione della crisi;

RILEVATO e RITENUTO che:

1. Il presente Tribunale è competente, in quanto il debitore risiede in XXX;

Il debitore, secondo quanto attestato dall'OCC, non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Risulta allegata la documentazione di cui all'art. 269, co. 2, CCII.

Non constano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII.

La documentazione prodotta consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale del debitore.

Pertanto, la domanda soddisfa i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII.

2. I ricorrenti hanno fatto ricorso ad una **procedura di sovraindebitamento di stampo familiare** ai sensi dell'art. 66 CCI, della quale risultano sussistere i presupposti, in considerazione del fatto che quattro dei cinque ricorrenti sono conviventi e membri della stessa famiglia. Siccome parenti entro il quarto grado, come dimostrato dagli stati di famiglia allegati, sono parenti entro il quarto grado e d'altronde il loro indebitamento ha un'origine comune, in quanto riveniente dalla partecipazione o dall'aver prestato garanzia a favore della
di cui erano soci sig.

Pur consapevoli del contrasto interpretativo sorto nella vigenza della precedente L. 3/2012 deve ritenersi l'ammissibilità della proposizione di una domanda di liquidazione controllata in forma familiare ai sensi dell'art. 66 CCI, in considerazione di una pluralità di indici ermeneutici. Innanzitutto, la circostanza che l'art. 65 CCI riconduce nel novero delle procedure per la soluzione delle crisi da sovraindebitamento sia le procedure di concordato minore e di ristrutturazione dei debiti del consumatore sia la liquidazione controllata - come reso evidente dal richiamo alle norme del Titolo V, Capo IX - e l'art. 66, che detta la (scarna) disciplina delle procedure familiari stabilisce che i membri della stessa famiglia sono ammessi a presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento. Difatti tutte queste procedure di risoluzione della crisi, che pure si declinano attraverso sistemi e regole differenti, rispondono ad una finalità comune, ovvero, non solo quella di assicurare ai sovraindebitati la possibilità di ripartire, mondati dai debiti, e reintrodursi nel circuito economico (cd. fresh restart), ma ancor di più di garantir loro un tenore di vita dignitoso, idoneo tra l'altro ad evitare il rischio che essi facciano ricorso a forme abusive e finanche estorsive

di erogazione del credito. Tale finalità può essere meglio perseguita - lo si ripete, pur nella diversità dei sistemi mediante cui si attuano le tre procedure disegnate dal codice della crisi - mediante la proposizione di un'unica domanda di risoluzione in tutti i casi in cui la debitoria riguardi un unico nucleo familiare oppure discenda da origini comuni. Nella consapevolezza che i membri della stessa famiglia sono avvinati da legami, non solo affettivi, ma anche economici tali per cui, da una parte, le finanze che essi possono apportare a beneficio della procedura sono in parte comuni e comuni sono le spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare, dall'altra, la risoluzione della crisi e la conseguente esdebitazione non può riguardare solo alcuni membri ma deve abbracciare il nucleo familiare nella sua interezza.

In tal senso si è d'altronde espressa la giurisprudenza di merito successiva all'entrata in vigore del d.lgs. n. 14/2019, tale norma *"è oggi collocata nel CCII tra le disposizioni di carattere generale in tema di sovraindebitamento che, come chiarito dal disposto dell'art. 65, co. 1, CCII, comprendono non solo il concordato minore e la ristrutturazione dei debiti del consumatore, ma anche la liquidazione controllata del soggetto sovraindebitato. Pertanto, deve ritenersi che con il CCII l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 66 sulle procedure familiari anche alla liquidazione controllata sia oggi oggetto di espressa previsione di legge, proprio in quanto la norma costituisce previsione di carattere generale applicabile a tutte le procedure di sovraindebitamento, ivi compresa la liquidazione controllata"* (cfr. Tribunale Verona, 6 ottobre 2022; in senso conforme v. anche Tribunale Forlì, 20 ottobre 2022).

3. Non pertiene a questa fase alcun'altra valutazione di merito sulla domanda, atteso che secondo la giurisprudenza consolidatasi in materia di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter l. 3/2012, *"in ordine alla domanda di accesso alla procedura di liquidazione ex art. 14-ter e ss. della L. n. 3/12 non occorre valutare la fattibilità della soluzione proposta e la attuabilità della medesima, avendo la procedura finalità esclusivamente dismissiva senza alcun elemento negoziale. Ogni valutazione circa la effettiva consistenza del passivo e circa la convenienza nell'esercizio di eventuali azioni di regresso e revocatorie volte ad incrementare l'attivo è rimessa alla successiva disamina del Liquidatore. Nella fase di ammissione non rileva neppure il giudizio sulla diligenza serbata dal debitore nell'assunzione delle obbligazioni, trattandosi di valutazioni da compiersi nel distinto e successivo giudizio ex art. 14-terdecies della L. n. 3/12"* (cfr. Tribunale Rimini, 12/08/2021).

4. Per ciò che concerne i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la propria attività, da escludersi dalla liquidazione ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b), CCII in quanto occorrenti al mantenimento

proprio e della famiglia, si ritiene di rinviare alla fase successiva all'apertura della liquidazione controllata l'indicazione del relativo quantum su istanza del Liquidatore, debitamente motivata, dettagliata e documentata;

6 Non si apprezzano giustificati motivi per non confermare, quale Liquidatore, il professionista facente funzioni di OCC che ha già coadiuvato il debitore nella fase della presentazione del ricorso;
Visti gli artt. 268 ss. CCII;

P.Q.M.

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata.

NOMINA Giudice Delegato il dott. Marco Zinna;

NOMINA Liquidatore il dott. Andrea Marinai;

ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie alla cui tenuta sia eventualmente obbligato, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salva eventuale autorizzazione, qualora il debitore o il terzo ne facciano richiesta, all'utilizzo da parte di questi di alcuni beni in presenza di gravi e specifiche ragioni;

DISPONE l'inserimento della sentenza, a cura del liquidatore, nel sito internet del tribunale nonché, qualora il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione della stessa presso il registro delle imprese;

DISPONE la notifica della sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

DISPONE che il Liquidatore provveda a specificare le spese relative alla procedura comprensive di quelle per l'OCC e Gestore e di quelle per il legale.

ORDINA la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati eventualmente compresi nel patrimonio del debitore;

DICHIARA che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

DISPONE che i creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione degli adempimenti pubblicitari sopra indicati non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione;

FISSA provvisoriamente il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia, ai fini dell'art. 268, co. 4, lett. b), nella misura di quanto indicato dal Gestore nella sua relazione.

INVITA il Liquidatore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 272 ss. CCII, a:

- 1) aggiornare, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, l'elenco dei creditori, provvedendo a notificare la sentenza anche nei loro confronti;
- 2) completare l'inventario dei beni del debitore e redigere, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, da depositarsi in cancelleria ai fini dell'approvazione del Giudice Delegato;
- 3) predisporre, una volta scaduti i termini per la proposizione delle domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, un progetto di stato passivo da comunicare agli interessati ai sensi dell'art. 273 CCII.

DISPONE che il liquidatore al termine di ogni anno dall'apertura della procedura predisponga riparti parziali a favore dei creditori.

DISPONE che il Liquidatore comunichi prontamente ogni eventuale variazione reddituale del debitore.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al Liquidatore.

Pisa, 02/10/2026

Il Giudice Relatore
dott. Marco Zinna

Il Presidente
dott.ssa Eleonora Polidori